

## SCADENZIARIO LUGLIO 2022

### **Ai gentili clienti e Loro Sedi**

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti per il mese di Luglio 2022.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<b>1 Venerdì</b>	IRPEF e IRES	Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi	Termine iniziale, a partire dalle ore 10.00, per presentare le domande per la concessione di contributi, in relazione al primo periodo di incentivazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica;</li> <li>mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: <i>ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it.</i></li> </ul> Le domande relative al primo periodo di incentivazione dovranno essere presentate entro le ore 16.00 del 16.8.2022. Rileva l'ordine cronologico di presentazione
<b>1 Venerdì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA con diritto al rimborso infrannuale ai sensi dell'art. 38- <i>bis</i> co. 2 del DPR 633/72	Termine iniziale di presentazione all'Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del DLgs. 241/97 (modello F24), relativa al credito del trimestre aprile giugno
<b>15 Venerdì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative: <ul style="list-style-type: none"> <li>alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risultano effettuate nel mese precedente;</li> <li>alle prestazioni di servizi effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, effettuate nel mese precedente;</li> <li>• alle cessioni comunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente</li> </ul>
<b>15 Venerdì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	<p>Annotazione delle fatture emesse per le operazioni effettuate nel mese precedente. Annotazione delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente.</p> <p>Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.</p>
<b>15 Venerdì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	<p>Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese. I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente.</p> <p>I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente</p>

<b>18 Lunedì</b>	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno	Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l'adeguamento IVA agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), con applicazione dei previsti interessi.
<b>18 Lunedì</b>	Contributi INPS lavoratori dipendenti	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente
<b>18 Lunedì</b>	Contributi INPS	Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri	Versamento della prima rata dei contributi dovuti per l'anno 2022.
<b>18 Lunedì</b>	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi	Versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati nel mese precedente
<b>18 Lunedì</b>	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite
<b>18 Lunedì</b>	Addizionale regionale e comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata delle addizionali IRPEF relative ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
<b>18 Lunedì</b>	Addizionale regionale e comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionali IRPEF relative ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati
<b>18 Lunedì</b>	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati
<b>18 Lunedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilato	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR)
<b>18 Lunedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro

		di lavoro autonomo o redditi diversi	autonomo e sui redditi diversi <i>ex art. 67 co.1 lett. l)</i> del TUIR
<b>18 Lunedì</b>	IRPEF e IRES	Sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari
<b>18 Lunedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono dividendi	Versamento delle ritenute alla fonte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente;</li> </ul> corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente
<b>18 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo (o il 30 giugno)	Versamento della quinta (o seconda) rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi
<b>18 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi
<b>18 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA, in regime mensile, che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate	Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito, facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi
<b>18 Lunedì</b>	IVA	Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di	Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di

		volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente
<b>18 Lunedì</b>	IVA	Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario	Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente
<b>20 Mercoledì</b>	Contributo CONAI	Produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi - Importatori	<p>Liquidazione del contributo dovuto per il mese precedente e invio telematico al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni.</p> <p>Se il contributo annuo dovuto non supera 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate), la dichiarazione può essere presentata trimestralmente; se tale importo non supera 3.000,00 euro annui può essere presentata un'unica dichiarazione annuale. È stata prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 200,00 euro per singolo materiale ovvero 300,00 euro annui nell'ipotesi di calcolo forfettario del contributo per le importazioni.</p> <p>Per le imprese importatrici con fatturato dell'anno precedente fino a 2 milioni di euro è stato introdotto un contributo forfettario, con dichiarazione entro il 30 settembre.</p> <p>Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI</p>
<b>22 Venerdì</b>	Pedaggi autostradali	Persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio	<p>Termine finale, entro le ore 14.00, per la presentazione al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, della domanda per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione all'anno 2021;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>sulla base delle prenotazioni effettuate a partire dalle ore 9.00 del 6.6.2022 ed entro le ore 14.00 del 12.6.2022</li> </ul>
<b>23 Sabato</b>	IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive	Sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta	<p>Termine per effettuare, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti dal 21.6.2022 al 15.7.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2022, direttamente o tramite un intermediario abilitato;</li> <li>la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.</li> </ul> <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale</p>
<b>25 Lunedì</b>	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di giugno, in via obbligatoria o facoltativa
<b>25 Lunedì</b>	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre aprile-giugno, in via obbligatoria o facoltativa
<b>25 Lunedì</b>	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di giugno	Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi al mese di aprile, maggio e giugno, in via obbligatoria o facoltativa

		hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT	
<b>28 Giovedì</b>	Contributi ENPAIA	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia
<b>29 Venerdì</b>	Bilancio	Società con esercizio coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio il 29 giugno	Deposito della copia del bilancio e dei relativi allegati presso il Registro delle imprese
<b>30 Sabato</b>	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese
<b>31 Domenica</b>	Contributi INPS Lavoratori dipendenti	Datori di lavoro	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente
<b>31 Domenica</b>	Contributi INPS	Datori di lavoro agricolo	Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, concernente gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"
<b>31 Domenica</b>	Contributo INPS ex L. 335/95	Committenti e associanti in partecipazione	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai collaboratori coordinati e continuativi;</li> <li>• ai lavoratori autonomi occasionali;</li> <li>• ai venditori a domicilio;</li> <li>• agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro;</li> </ul>

<b>31 Domenica</b>	<p>IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive</p> <p align="center">IVA</p> <p>Diritto annuale CCIA</p>	<p>Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2022, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2022 in seconda convocazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS <i>ex</i> L. 335/95</li> </ul> <p>Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, senza la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022.</p> <p>Termine per il versamento degli importi dovuti per l'adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), senza la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%.</p>
<b>31 Domenica</b>	IRES	<p>Soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che versano il saldo entro il 31 luglio</p>	<p>Termine per il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per: la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'eventuale affrancamento del saldo attivo</li> <li>di rivalutazione;</li> <li>l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.</li> </ul> <p>Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l'imposta sostitutiva per l'eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita</p>
<b>31 Domenica</b>	IRPEF e IRES	<p>Soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che versano il saldo entro il 31 luglio</p>	<p>Termine per il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018 e/o al 31.12.2019;</li> <li>l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;</li> <li>il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni</li> </ul>



<b>31 Domenica</b>	IRPEF	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che versano il saldo entro il 31 luglio	Versamento delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, senza la maggiorazione dello 0,4%, a condizione che: il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti; le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro
<b>31 Domenica</b>	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte Sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno	Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi
<b>31 Domenica</b>	IRPEF, IRES, relative addizionali IRAP, imposte Sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 luglio	Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, senza applicazione di interessi
<b>31 Domenica</b>	IRPEF e IRES	Preponenti di agenti e rappresentanti	Termine per: <ul style="list-style-type: none"> <li>consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre aprile-giugno;</li> </ul> pagare le suddette provvigioni
<b>31 Domenica</b>	IVA	Soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia	Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi: <ul style="list-style-type: none"> <li>effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nel trimestre aprile-giugno;</li> <li>ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel trimestre aprile-giugno.</li> </ul> La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>è stata emessa una bolletta doganale;</li> </ul>

<b>31 Domenica</b>	IVA	Soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS"	<ul style="list-style-type: none"> <li>siano state emesse o ricevute fatture elettroniche</li> </ul> <p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al trimestre aprile-giugno riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore;</li> <li>le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;</li> <li>talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.</li> </ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione</p>
<b>31 Domenica</b>	IVA	Soggetti con partita IVA con diritto al rimborso infrannuale ai sensi dell'art. 38- <i>bis</i> co. 2 del DPR 633/72	Termine finale di presentazione all'Agenzia delle Entrate, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario del modello TR, della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del DLgs. 241/97 (modello F24), relativa al credito del trimestre aprile-giugno
<b>31 Domenica</b>	IVA	Soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS"	<p>Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>non soggetti ad accisa;</li> <li>spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li> <li>destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li> </ul>

			<p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione</p>
<b>31 Domenica</b>	IVA	Soggetti con partita IVA con sedi secondarie	<p>Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente</p>
<b>31 Domenica</b>	Accise	Esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi	<p>Termine per presentare la domanda per ottenere il credito d'imposta in relazione all'applicazione della "carbon tax" o dell'aumento delle accise al gasolio per autotrazione, in relazione al trimestre aprile-giugno.</p> <p>Per usufruire dell'agevolazione occorre presentare un'apposita dichiarazione all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente, contenente i dati relativi ai veicoli, quelli dei rifornimenti di gasolio effettuati e le modalità di fruizione del credito (compensazione o rimborso).</p>
<b>31 Domenica</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	<p>Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente</p>

Si ricorda che, in generale, i termini per gli adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo" (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73).

Inoltre, "il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo" (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330, conv. L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si

applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n. 241).

Si segnala in particolare lo **slittamento**, dovuto al periodo feriale, di tutti i **termini di pagamento** che scadono **da sabato 30 luglio a domenica 21 agosto, a lunedì 22 agosto**.

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Rag. Emanuele Codutti  
Studio BRC associati